

Roma, 12 Luglio 2002

**ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE
DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

CONFAPI E CGIL CISL UIL

- in applicazione della disposizione prevista dall'art. 118 della Legge n. 388/2000;
- considerata la politica comunitaria e nazionale orientata allo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua;
- considerata l'importanza del ruolo che le Parti sociali possono svolgere nella formazione continua;
- considerata la specificità e la rilevanza delle piccole e medie imprese nel sistema economico italiano;
- considerata la necessaria valorizzazione dei lavoratori nel corso della vita e l'importanza del continuo aggiornamento dei lavoratori in considerazione anche all'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi metodi di produzione;
- valutata la possibilità di sviluppare la bilateralità nelle politiche formative nel quadro delle relazioni industriali tra le Parti sociali e nel rispetto delle differenti realtà rappresentate

CONCORDANO DI COSTITUIRE

un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 118 della Legge n. 388/2000 secondo le modalità previste dal punto b) del comma 6 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile, concessa con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Fondo è denominato "**FONDO FORMAZIONE PMI**" e, più brevemente "Fondo" nel presente accordo e nei relativi allegati.

Il Fondo potrà svolgere la sua attività per le imprese che comunque scelgano di destinarvi il contributo di cui all'art. 25 della legge 845/1978, anche se non aderenti alla CONFAPI.

CONFAPI E CGIL-CISL-UIL CONCORDANO INOLTRE CHE

Il Fondo promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

CONTRIBUTI

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 118 della legge n. 388 del 23/12/2000 è destinato:

- a) in misura pari al 92% per contribuire a finanziare piani formativi concordati tra le parti nell'ambito della regione di competenza per le imprese che versano contributi al Fondo;
- b) in misura pari all'8% alle spese di gestione del Fondo, alle spese di promozione e sostegno delle attività, anche solidaristiche del Fondo, nonché per finanziare progetti finalizzati al riequilibrio territoriale e settoriale.
- c) nell'ambito della percentuale di cui alla lettera a), in misura pari al 5% dell'ammontare dei progetti approvati per singola regione dal consiglio di amministrazione del Fondo, alle sue articolazioni regionali, ove esistenti, per lo svolgimento dei loro compiti e per le attività di sostegno dei progetti (solidarietà, indagini, orientamento, promozione, valutazione e monitoraggio).

L'assemblea del Fondo potrà deliberare in deroga:

alla percentuale di cui alla precedente lettera b), che potrà essere elevata sino al 10% per i primi due anni di attività del Fondo, con corrispondente riduzione di quanto stabilito dalla lettera a), allo scopo di intraprendere iniziative adeguate alle particolari esigenze di avviamento.

Si sottoscrivono, contemporaneamente al presente accordo lo statuto ed il regolamento del Fondo nazionale che ne costituiscono parte integrante.

CONFAPI

CGIL

CISL

UIL

STATUTO DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 1 – Costituzione

E' costituito tra CONFAPI, con sede in Roma, Via Colonna Antonina n° 52, codice fiscale 80184750588, CGIL, con sede in Roma, Corso d'Italia n° 25, codice fiscale, CISL, con sede in Roma, Via Po n° 21, codice fiscale, UIL, con sede in Roma, Via Lucullo n° 6, codice fiscale, come libera associazione ai sensi del capo III, titolo II, Libro Primo del Codice Civile, conformemente alle disposizioni legislative dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, il Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese denominato “**FONDO FORMAZIONE PMI**” e, più brevemente “Fondo” nel presente statuto.

Art. 2 – Scopi e finalità

Il Fondo non ha fini di lucro.

Il Fondo promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A tal fine svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.

Il Fondo potrà compiere ogni operazione funzionale al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

L'attuazione degli scopi del Fondo è disciplinata dal regolamento.

Art. 3 – Sede e durata

Il Fondo avrà sede in Roma, Via e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci e associati

Sono soci fondatori CONFAPI, CGIL, CISL e UIL.

Sono associati al Fondo con la qualifica di associati beneficiari ai soli fini delle prestazioni le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, Legge n. 388/2000 e che siano in regola con i versamenti previsti.

Art. 5 – Cessazione dell'iscrizione al Fondo dell'associato beneficiario

L'associazione al Fondo dell'associato beneficiario viene meno per:

- scioglimento, liquidazione o, comunque, cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
- cessazione per qualsiasi causa degli associati;
- il venir meno degli scopi statutari del Fondo.

Art. 6 – Entrate

Sono entrate del Fondo:

- a) il contributo versato dall'INPS al Fondo secondo le modalità previste dall'art. 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000;
- b) i proventi derivanti da iniziative sociali;
- c) gli apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengono destinati al Fondo da soggetti pubblici e privati;

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 118 della legge n. 388 del 23/12/2000 è destinato:

- in misura pari al 92% per contribuire a finanziare piani formativi concordati tra le parti nell'ambito della regione di competenza per le imprese che versano contributi al Fondo;
- in misura pari all'8% alle spese di gestione del Fondo, alle spese di promozione e sostegno delle attività, anche solidaristiche del Fondo, nonché per finanziare progetti finalizzati al riequilibrio territoriale e settoriale.
- nell'ambito della percentuale di cui al primo punto, in misura pari al 5% dell'ammontare dei progetti approvati per singola regione dal consiglio di amministrazione del Fondo, alle sue articolazioni regionali, ove esistenti, per lo svolgimento dei loro compiti e per le attività di sostegno dei progetti (solidarietà, indagini, orientamento, promozione, valutazione e monitoraggio).

Art. 7 – Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente ed il Vice Presidente
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Collegio dei Revisori dei conti

La composizione degli Organi è paritetica fra CONFAPI e organizzazioni sindacali, salvo il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 12 membri di cui 6 nominati dalla CONFAPI e 6 nominati da CGIL, CISL e UIL.

I membri dell'Assemblea durano in carica 3 anni e possono essere rinominati. E' consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta.

Il membro nominato in sostituzione decadrà alla naturale scadenza dell'assemblea.

L'Assemblea nomina, al proprio interno, il Presidente del Fondo su designazione della CONFAPI ed il Vice Presidente su designazione di CGIL CISL e UIL.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Assemblea di:

1. costituire il Consiglio di Amministrazione così composto e di sostituirne i membri, anche prima della scadenza, su proposta scritta dell'Organizzazione che li ha designati:
 - Presidente
 - Vice Presidente
 - 2 membri nominati dalla CONFAPI e 2 nominati da CGIL, CISL e UIL.
2. deliberare in deroga a quanto previsto all'art. 6 comma 2, modificando la percentuale dell'8%, che potrà essere elevata sino al 10% per i primi due anni di attività del Fondo, con corrispondente riduzione della percentuale del 92%, allo scopo di intraprendere iniziative adeguate alle particolari esigenze di avviamento e di solidarietà;
3. deliberare i limiti di spesa del Presidente e del Vicepresidente, con firme congiunte;
4. deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
5. deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori;
6. deliberare in ordine al compenso per il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
7. approvare il modello organizzativo e gli organici proposti dal Consiglio di Amministrazione;
8. deliberare l'assunzione del Direttore che verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione;
9. approvare gli eventuali successivi regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
10. ratificare e revocare il riconoscimento delle articolazioni regionali su proposta del Consiglio di amministrazione;
11. provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
12. definire le linee - guida delle attività annuali del Fondo;
13. deliberare in ordine all'effettuazione delle operazioni funzionali all'attività del Fondo.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e, straordinariamente, ogniqualvolta sia richiesto da almeno 2/3 dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Collegio dei Revisori.

Le modalità di convocazione dell'assemblea saranno deliberate in occasione della prima riunione dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta del Vice Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante invito, inviato a ciascun membro, contenente l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro eletto dai presenti. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei 7/12 (sette dodicesimi) dei componenti presenti, dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni soci fondatori del Fondo.

Ciascun membro non può ricevere più di due deleghe.

Art. 9 – Presidente e Vice Presidente

Spetta al Presidente del Fondo:

- a) rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- f) svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, appositamente nominati, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

In caso di urgenza il Presidente ed il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.

Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione ed i suoi compiti

Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 6 membri di cui il Presidente e 2 membri designati dalla CONFAPI e il Vice Presidente e 2 membri designati da CGIL, CISL e UIL.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il componente che cessa dalla carica prima della scadenza, sarà sostituito da un altro componente nominato dall'Assemblea su designazione dell'organizzazione di appartenenza.

L'Organizzazione che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre di sostituirlo facendo comunicazione scritta all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- a) adottare le delibera per l'attuazione degli scopi statutari;
- b) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
- c) vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
- d) predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- e) approvare i costi di amministrazione e funzionamento del Fondo;
- f) approvare i progetti di formazione, in attuazione delle linee guida;
- g) provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo;
- h) assumere il personale del Fondo e risolvere i rapporti di lavoro, nonché regolarne il trattamento economico nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- i) assumere il direttore, previa delibera dell'assemblea, definendone i compiti e le mansioni;
- j) predisporre i regolamenti interni del Fondo e le procedure attuative e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- k) definire i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento delle articolazioni regionali del Fondo e proporre all'Assemblea il riconoscimento delle stesse ;
- l) nominare il Comitato Tecnico di Indirizzo, composto da 6 membri con specifiche competenze in materia di formazione, su designazione paritetica delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale sul Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua;
- m) riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- n) approvare il verbale in forma scritta delle proprie riunioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

Art. 11 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente, anche su richiesta del Vice Presidente, almeno tre volte all'anno, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno.

La prima riunione verrà convocata dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione saranno deliberate in occasione della sua prima riunione.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione o 2 membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti presenti o rappresentati dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni soci fondatori del Fondo.

Ciascun membro non può ricevere più di due deleghe.

Art. 12 – Articolazioni regionali

Il Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal 7° comma dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo i criteri e le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni del precedente articolo 10.

Nei Territori in cui non sussistano i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per procedere alla costituzione delle Articolazioni regionali, il Fondo opererà direttamente con propri interventi, assumendo i compiti e le funzioni previste per le stesse articolazioni regionali.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Fondo potrà avvalersi delle strutture logistiche e dei servizi degli Enti Bilaterali Regionali e dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi così designati: uno dalla CONFAPI, uno congiuntamente da CGIL, CISL e UIL, il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

CGIL, CISL e UIL designano, inoltre, due membri supplenti destinati a sostituire i membri effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

La designazione dei membri supplenti di competenza di CGIL, CISL e UIL deve essere effettuata unitariamente dalle tre organizzazioni.

I Revisori, sia effettivi sia supplenti, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio si riunisce di norma una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 14 – Patrimonio del Fondo

Il Patrimonio del Fondo è costituito da:

- a) beni di proprietà del Fondo;
- b) somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Art. 15 – Bilancio

Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale ed il conto economico, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro ed ai Soci Fondatori.

Art. 16 – Scioglimento e cessazione

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente uno dalla CONFAPI, uno scelto congiuntamente da CGIL, CISL e UIL e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore, esso sarà designato dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori.

L'Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione del Fondo, i compiti ed il compenso dei liquidatori e, successivamente, ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto alle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall'Assemblea.

In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci Fondatori di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 17 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto, nonché il Regolamento potranno essere modificati dall'Assemblea del Fondo. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.

Roma, 12 Luglio 2002

CONFAPI

CGIL

CISL

UIL

REGOLAMENTO DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 1 – Funzionamento del Fondo

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e dell'Accordo Interconfederale per la formazione continua siglato da CONFAPI e CGIL-CISL-UIL.

I contributi che saranno versati dall'INPS saranno accantonati in apposito conto corrente intestato al "FONDO FORMAZIONE PMI", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Le spese di funzionamento e gestione del Fondo, ivi comprese quelle relative alle articolazioni regionali, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDO FORMAZIONE PMI – Spese Fondo", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente nei limiti di spesa deliberati dall'Assemblea. Il Direttore potrà provvedere ad acquisti e pagamenti secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

I contributi al Fondo di cui all'art. 118 L. 388/2000 verranno ripartiti con riferimento ai territori regionali da cui provengono.

Art. 2 – Attività del Fondo

L'attività del Fondo nazionale avrà come destinatari i lavoratori dipendenti delle imprese che aderiscono al Fondo.

Il Fondo promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3 – Direttore

La responsabilità operativa del Fondo potrà essere affidata con delibera dell'Assemblea ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore:

- a) svolge i compiti e le mansioni a lui assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) per l'espletamento dei propri compiti istituzionali potrà avvalersi di una struttura composta dal personale del Fondo e potrà ricorrere a collaborazioni esterne;

- c) ha la responsabilità operativa della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed al Vice Presidente;
- d) coordina i lavori del Comitato Tecnico di Indirizzo;
- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- f) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte suddivise per regioni predisposto di concerto con i responsabili delle Articolazioni Regionali.

Art. 4 – Attività del Fondo

Il Fondo opera sulla base di programmi annuali decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposito regolamento, le procedure di presentazione, di valutazione e di approvazione con i relativi termini, nonché le priorità, i criteri e le modalità di assegnazione e gestione dei finanziamenti, di erogazione degli stessi e le modalità di rendicontazione. Detto Regolamento sarà inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000. Il regolamento andrà sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto, potrà avvalersi del Comitato Tecnico di Indirizzo.

Il Fondo nazionale utilizzerà le risorse che, su base annua, sono messe a disposizione, secondo le modalità previste dall'art. 118 della Legge n. 388/2000, per contribuire a finanziare, nella misura prevista dal predetto articolo di legge, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali e interregionali.

I progetti debbono necessariamente indicare le strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.

Le strutture formative che si candidano a realizzare le attività di formazione continua dovranno essere accreditate presso le Regioni.

La destinazione del contributo di cui al primo comma dell'art. 118 della legge n. 388 del 23/12/2000 è disciplinata dall'articolo 6 dello Statuto del Fondo.

Art. 5 – Articolazioni Regionali

Il Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal 7° comma dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo i criteri e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

Le articolazioni regionali provvederanno a:

- a) promuovere l'adesione al Fondo da parte delle Imprese;
- b) pubblicizzare nel loro territorio di competenza le iniziative formative promosse dal Fondo;

- c) istruire e valutare le domande di finanziamento proposte sulla base degli indirizzi definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- d) verificare la corretta realizzazione delle attività formative finanziate e realizzate nei territori di loro competenza;
- e) effettuare i controlli sulle rendicontazioni presentate dai beneficiari dei finanziamenti;
- f) produrre annualmente al Direttore del fondo il rendiconto delle attività svolte.

Nei Territori in cui non sussistano i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per procedere alla costituzione delle Articolazioni regionali, il Fondo opererà direttamente con propri interventi, assumendo i compiti e le funzioni previste per le stesse articolazioni regionali.

Nell'esplicare le attività di istruttoria, valutazione e rendicontazione, le articolazioni regionali, si rapportheranno con le Amministrazioni regionali, al fine di concordare modalità di raccordo fra la programmazione dei finanziamenti pubblici regionali per la formazione continua e le attività formative da finanziare regionalmente da parte del Fondo.

Lo svolgimento dei compiti delle articolazioni regionali e le attività di sostegno dei progetti (indagine, orientamento, promozione, valutazione e monitoraggio) sostenute su indicazione delle stesse articolazioni regionali, vengono finanziate, sulla base di un programma operativo e previa presentazione di idonei giustificativi di spesa.

Le Articolazioni Regionali sono rette da un Comitato Paritetico nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, su indicazione delle organizzazioni regionali di CONFAPI, CGIL, CISL, UIL.

Art. 6 – Modifiche

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea del Fondo.

Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000.

Roma, 12 Luglio 2002

CONFAPI

CGIL

CISL

UIL